Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Giovedì, 19 aprile 1928 - Anno VI** — **Numero 93**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1163. — REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 689.
Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Piani di Modena . . . Pag. 1671

1164. — REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 691.
Istituzione di una tassa per l'ingresso al Museo nazionale Atestino in Este . . . . Pag. 1671

1165. — REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 703.
Riunione dei comuni di Rogeno e Casletto in un unico Comune denominato « Rogeno ». . . . . . Pag. 1671

1166. — REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 704.
Riunione dei comuni di Caversaccio e Casanova-Lanza in un unico Comune denominato « Valmorea » con capoluogo Caversaccio . . . . Pag. 1671

1167. — REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 758.
Modifica del prezzo di vendita dell'estratto di tabacco. Pag. 1672

1168. — REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 707.
Proroga dei poteri del Regio commissario per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Terni. Pag. 1672

1169. — REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 708.
Proroga del termine per l'amministrazione temporanea dell'Associazione italiana degli albergatori e conferma nella carica del Regio commissario . . . . Pag. 1672

1170. — REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 747.
Riunione dei comuni di Piadena e Vho in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Piadena ». Pag. 1673

1171. — REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 748.
Riunione dei comuni di San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio in un unico Comune denominato « Palvareto ». . . . . Pag. 1673

1172. — REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 749.
Riunione dei comuni di Caridà e San Pier Fedele in un unico Comune denominato « San Pietro di Caridà ». Pag. 1673

1173. — REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 750.
Autorizzazione al comune di Tione a modificare la propria denominazione in quella di « Tione degli Abbruzzi ». Pag. 1674

1174. — REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 751.
Aggregazione del comune di Caerano di San Marco a quello di Montebelluna . . . . Pag. 1674

1175. — REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 752.
Aggregazione dei comuni di Beaulard, Sauze d'Oulx e Savoulx al comune di Oulx. . . . . . . Pag. 1674

1176. — REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 753.
Riunione dei comuni di Plezzo, Bretto, Oltresonzia, Saga e Serpenizza in un unico Comune con capoluogo Plezzo . . . . Pag. 1674

1177. — REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 757.
Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28 . . . . Pag. 1675

1178. — REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 754.
Riunione dei comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia in un unico Comune con capoluogo Villaurbana. Pag. 1675

1179. — REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 755.
Aggregazione del comune di Vagna a quello di Domodossola . . . . Pag. 1675

REGIO DECRETO 15 marzo 1928.
Sostituzione di un membro nella Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844. Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1928.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana. Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1928.
Dimissioni dalla carica di vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del generale Freri comm. Orlando . . . . Pag. 1676

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1928.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una elargizione disposta in suo favore . . . . Pag. 1676

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 novembre 1927.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un terreno disposta in suo favore dalla città di Gorizia . . . . Pag. 1677

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1928.
Proroga di poteri del commissario straordinario della « Società Umanitaria » di Milano . . . . Pag. 1677

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1928.
Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato, con sede in Venezia, ad istituire proprie rappresentanze in Bologna, Brescia, Trento e Tripoli. Pag. 1677

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1928.
Autorizzazione alla Banca popolare di Caulonia ad esplicare la propria attività nella provincia di Reggio Calabria Pag. 1677

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1928.
Nomina della Delegazione incaricata di rappresentare l'Italia alla Conferenza internazionale di Roma per la protezione delle opere letterarie ed artistiche . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1928.
Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire un'agenzia in Guardia Sanframondi ed una in Siderno . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1928.
Sospensione dall'esercizio delle funzioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Bassano Veneto, e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 1678

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero degli affari esteri: R. decreto-legge 18 marzo 1928, numero 526, che dà esecuzione all'Accordo commerciale ed al relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, il 7 marzo 1928. Pag. 1679

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Modificazione delle circoscrizioni delle delegazioni antifillosseriche di Bari e di Lecce. Pag. 1679

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione dello statuto del Consorzio d'irrigazione idro-agricolo con sede in Bagheria (Palermo) . . . . Pag. 1679

Ministero delle finanze:
Estrazione di obbligazioni ferroviarie delle ex Società esercenti l. reti Adriatica, Mediterranea e Sicula . . . Pag. 1679
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 1679
Perdita di certificati . . . . Pag. 1680
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1681

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso al posto di capofficina per il legno presso la Regia scuola di avviamento di Tirano . . . . Pag. 1682

Ministero delle finanze: Concorso fra commessi di carriera del lotto pel conferimento dei banchi. . . . . . . Pag. 1683

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1163**.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. **689**.

Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Piani di Modena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Piani di Modena (Reggio Calabria) sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, nel piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 92. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1164**.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. **691**.

Istituzione di una tassa per l'ingresso al Museo nazionale Atestino in Este.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª);

Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ingresso al Museo nazionale Atestino in Este (Padova) è istituita una tassa unica di L. 3 sia per gli adulti sia per i ragazzi.

L'ingresso è gratuito nelle domeniche.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 94. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1165**.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. **703**.

Riunione dei comuni di Rogeno e Casletto in un unico Comune denominato « Rogeno ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Rogeno e Casletto, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Rogeno ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 105. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1166**.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. **704**.

Riunione dei comuni di Caversaccio e Casanova-Lanza in un unico Comune denominato « Valmorea » con capoluogo Caversaccio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Caversaccio e Casanova-Lanza, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Valmorea », con capoluogo Caversaccio.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 106. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1167.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 758.

Modifica del prezzo di vendita dell'estratto di tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397;
Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;
Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1541;
Udito il Consiglio d'amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prezzo di vendita al pubblico dell'estratto di tabacco viene ridotto nella misura sottoindicata a partire dal giorno 20 aprile 1928:

Latta da	1 Kg.	da L.	7 —	a L.	6 —
»	2 »	»	13.50	»	11.50
»	5 »	»	32 —	»	27 —
»	10 »	»	62 —	»	52 —
»	25 »	»	150 —	»	125 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 154. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1168.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 707.

Proroga dei poteri del Regio commissario per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Terni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;
Veduta la legge 17 luglio 1898, n. 311, che porta alcune modificazioni alla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);
Veduto il R. decreto 10 febbraio 1927, col quale il gr. uff. dott. prof. Ulisse Zanotti è stato nominato commissario Regio per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Terni;
Veduti i Regi decreti 23 giugno 1927, n. 1339, 16 settembre 1927, n. 1843, 1° dicembre 1927, n. 2298, coi quali il gr. uff. dott. prof. Ulisse Zanotti è stato confermato nell'ufficio di Regio commissario della Cassa di risparmio di Terni sino al 7 marzo 1928;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. dott. prof. Ulisse Zanotti è confermato nell'ufficio di Regio commissario per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Terni, per il periodo di mesi tre, a decorrere dal 7 marzo 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 110. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1169.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 708.

Proroga del termine per l'amministrazione temporanea dell'Associazione italiana degli albergatori e conferma nella carica del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1925, n. 2265, col quale furono sciolti gli organi direttivi dell'Associazione italiana degli albergatori;
Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1927, n. 2647, col quale fu prorogato al 29 febbraio 1928 il termine della temporanea amministrazione dell'Associazione predetta;

Visto il Nostro decreto 23 giugno 1927, n. 1222, col quale fu approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana degli albergatori;

Considerata l'opportunità di prorogare l'amministrazione straordinaria dell'Associazione medesima per regolarizzarne il funzionamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 maggio 1928 il termine per la temporanea amministrazione dell'Associazione italiana degli albergatori e l'on. dott. Ferruccio Lantini, deputato al Parlamento, è confermato nella carica di Regio commissario per la straordinaria gestione dell'Associazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 111. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1170.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 747.

Riunione dei comuni di Piadena e Vho in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Piadena ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Piadena e Vho, in provincia di Cremona, sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Piadena ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 142. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1171.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 748.

Riunione dei comuni di San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio in un unico Comune denominato « Palvareto ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio, in provincia di Cremona, sono riuniti in unico Comune denominato « Palvareto ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 143. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1172.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 749.

Riunione dei comuni di Caridà e San Pier Fedele in un unico Comune denominato « San Pietro di Caridà ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Caridà e San Pier Fedele, in provincia di Reggio Calabria, sono riuniti in unico Comune denominato « San Pietro di Caridà ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 144. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1173.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 750.

Autorizzazione al comune di Tione a modificare la propria denominazione in quella di « Tione degli Abbruzzi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 15 febbraio 1928, con cui il podestà di Tione, in esecuzione della propria deliberazione 4 ottobre 1927, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Tione degli Abbruzzi ».

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Aquila con la deliberazione 30 novembre 1927, con i poteri del Consiglio provinciale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tione, in provincia di Aquila, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Tione degli Abbruzzi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 145. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1174.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 751.

Aggregazione del comune di Caerano di San Marco a quello di Montebelluna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Caerano di San Marco è aggregato a quello di Montebelluna.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 146. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1175.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 752.

Aggregazione dei comuni di Beaulard, Sauze d'Oulx e Savoulx al comune di Oulx.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Beaulard, Sauze d'Oulx e Savoulx sono aggregati a quello di Oulx.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 147. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1176.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 753.

Riunione dei comuni di Plezzo, Bretto, Oltresonzia, Saga e Serpenizza in un unico Comune con capoluogo Plezzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Plezzo, Bretto, Oltresonzia, Saga e Serpenizza, in provincia di Gorizia, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Plezzo.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 148. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1177.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 757.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 943;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 139 - Restituzioni e rimborsi (tasse)	L.	2,000,000
Cap. n. 183 - Restituzioni e rimborsi (imposte dirette)	»	38,000,000
Cap. n. 260 - Vincite al lotto	»	10,000,000
Cap. n. 350 - Pensioni privilegiate di guerra, ecc.	»	92,000,000
Cap. n. 352 - Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 353 - Assegni d'invalidità, assegni alimentari, ecc.	»	6,500,000
Totale	L.	150,000,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 153. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1178.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 754.

Riunione dei comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia in un unico Comune con capoluogo Villaurbana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Villaurbana.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 149. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1179.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 755.

Aggregazione del comune di Vagna a quello di Domodossola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vagna è aggregato a quello di Domodossola. Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 150. — CASATI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928.
Sostituzione di un membro nella Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 agosto 1918, n. 1333;
Visto il R. decreto 30 marzo 1919, n. 502;
Visto il R. decreto 21 marzo 1920, n. 304;
Visto il R. decreto 1° marzo 1922, n. 231;
Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 891;
Visti i precedenti decreti di nomina di componenti della Commissione arbitrale istituita col predetto decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte della Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, in sostituzione del capitano di vascello Sem Gambardella membro titolare, è chiamato il pari grado Ernesto Baccon attualmente membro supplente. In sostituzione di quest'ultimo quale membro supplente è designato il capitano di fregata Emilio Brenta.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1928.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Domenica Borello, nata a Torino il 1° luglio 1893 da Giuseppe e da Agnese Negro, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 28 marzo 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Domenica Borello il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1928.
Dimissioni dalla carica di vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato del generale Freri comm. Orlando.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;
Viste le dimissioni presentate dal generale Freri Orlando dalla carica di vice-presidente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Le dimissioni presentate dal generale comm. Orlando Freri sono accettate con decorrenza dal 1° corrente mese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1928.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una elargizione disposta in suo favore.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista l'istanza con la quale il Regio commissario per la straordinaria gestione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera stessa, agli effetti della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sia auto-

rizzata ad accettare l'elargizione di L. 20,000 in buoni del Tesoro, fatta a suo favore dal sig. cav. Francesco Baccei, quale esecutore testamentario del defunto ing. Aldo Paoli di Lucca, ad interpretazione della volontà dello stesso defunto ing. Paoli;

Visto l'avviso ai successibili *ex lege* pubblicato nei modi e termini di legge senza opposizioni;

Visto l'art. 1, 3° e 4° comma, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare l'elargizione di lire 20,000 in buoni del Tesoro, fatta a suo favore dal sig. cavaliere Francesco Baccei, quale esecutore testamentario dell'ing. Aldo Paoli di Lucca.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: M. BIANCHI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 novembre 1927.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un terreno disposta in suo favore dalla città di Gorizia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda presentata dal presidente dell'Opera nazionale Balilla diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare la donazione deliberata, a suo favore, dal podestà della città di Gorizia, e consistente in un fondo di ettari due, in cui sono compresi i ruderi del Palazzo Ritter;

Vista la deliberazione 16 settembre 1927 - Anno V - del podestà di Gorizia, approvata il 20 ottobre successivo dalla Giunta provinciale amministrativa, nonchè la deliberazione 5 settembre 1927 - Anno V - del presidente dell'Opera nazionale Balilla, e visto il contratto di donazione stipulato in data 7 ottobre 1927 - Anno V - a rogito del notaro Seculin di Gorizia;

Visto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247, e veduto il regolamento 26 luglio 1896, n. 361;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare la donazione anzidetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione del terreno suindicato, effettuata, a suo favore, dalla città di Gorizia.

Roma, addì 25 novembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1928.
Proroga di poteri del commissario straordinario della « Società Umanitaria » di Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1927, con il quale fu dichiarato sciolto il Consiglio direttivo della « Società Umanitaria » di Milano, affidandosi la temporanea gestione dell'Associazione medesima al rag. Domenico Ghezzi, con l'incarico di proporre, nel termine di quattro mesi, le opportune riforme nello statuto e nell'amministrazione dell'ente per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza locale;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una congrua proroga del termine assegnatogli per l'espletamento dell'incarico;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario anzidetto, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 1° aprile 1929.

Il prefetto di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1928.
Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato, con sede in Venezia, ad istituire proprie rappresentanze in Bologna, Brescia, Trento e Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio e dei depositi;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato, con sede in Venezia, creato coi Regi decreti 13 agosto 1926, n. 1490, e 23 aprile 1927, n. 1478, è autorizzato ad istituire proprie rappresentanze in Bologna, Brescia, Trento, Tripoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1928.
Autorizzazione alla Banca popolare di Caulonia ad esplicare la propria attività nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Vista la domanda prodotta dalla Società anonima cooperativa Banca popolare di Caulonia, costituitasi con atto 18 luglio 1927, per essere autorizzata ad iniziare la propria attività;

Ritenuto che la nuova Banca ha comprovato di essersi costituita col prescritto capitale minimo versato di L. 300,000 che, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, le assegna una attività da esplicarsi nell'ambito di una sola Provincia;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima cooperativa « Banca popolare di Caulonia », con sede in Caulonia, costituitasi con atto 18 luglio 1927, è autorizzata ad iniziare e ad esplicare la propria attività, limitatamente alla provincia di Reggio di Calabria, in Caulonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1928.
Nomina della Delegazione incaricata di rappresentare l'Italia alla Conferenza internazionale di Roma per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli atti della Conferenza internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche tenutasi nel novembre 1908 a Berlino, nella cui finale determinazione fu designata Roma come sede della nuova Conferenza da tenersi a suo tempo per lo stesso oggetto;
Attesochè, in seguito ad intese ed accordi con il Bureau de l'Union Internationale di Berna e con altri Stati interessati si è stabilito l'inizio di detta Conferenza per il 7 maggio 1928 e si è predisposto per tale epoca quanto ad essa occorreva;
Ritenuta la opportunità di far luogo alla nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno alla Conferenza stessa;

Decreta:

La delegazione incaricata di rappresentare l'Italia in seno alla prossima Conferenza internazionale di Roma per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, è costituita nel modo seguente:

Barone avv. Domenico, consigliere di Stato;
Faggella S. E. avv. Donato, primo presidente della Corte di appello di Roma;
Galeazzi ing. Ernesto, deputato al Parlamento;
Ghiron prof. Mario, docente nella Regia università di Roma;
Giannini prof. Amedeo, consigliere di Stato, segretario generale del Contenzioso diplomatico;
Jannoni Sebastianini dott. Alfredo, direttore dell'Ufficio della proprietà intellettuale;
Morello avv. Vincenzo, senatore del Regno;
Piola Caselli prof. Edoardo, consigliere della Corte di cassazione;
Scialoja S. E. prof. Vittorio, Ministro di Stato, senatore del Regno;
Solmi prof. Arrigo, deputato al Parlamento;
Venezian ing. Emilio, ispettore generale nel Ministero dell'economia nazionale;
Vivante prof. Cesare, ordinario di diritto commerciale nella Regia università di Roma.

Le funzioni di presidente sono deferite a S. E. il prof. Vittorio Scialoja predetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1928.
Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire un'agenzia in Guardia Sanframondi ed una in Siderno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, che approva lo statuto del Banco di Napoli;
Viste le deliberazioni prese dal direttore generale del Banco predetto, in data 15 marzo 1928, con i poteri del Consiglio di amministrazione;
Vista la richiesta in data 24 marzo 1928, del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria agenzia in Guardia Sanframondi ed una in Siderno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1928.
Sospensione dall'esercizio delle funzioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Bassano Veneto, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;
Veduto il regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per l'esecuzione della legge predetta;
Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alla legge predetta;
Ritenuta l'urgente necessità di riordinare l'amministrazione della Cassa di risparmio di Bassano Veneto;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Bassano Veneto è sospeso dall'esercizio delle proprie funzioni ed è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto il cav. dott. Alfredo Boninsegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 12 aprile 1928 (VI), un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 526, che dà esecuzione all'Accordo commerciale ed al relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, il 7 marzo 1928.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Modificazione delle circoscrizioni delle delegazioni antifillosseriche di Bari e di Lecce.

Con decreto Ministeriale 9 marzo 1928 (VI), i cômpiti affidati alla Regia delegazione tecnica antifillosserica di Ostuni, agli effetti del controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, in applicazione della legge 26 settembre 1920, n. 1363, sono trasferiti alla Regia delegazione tecnica antifillosserica di Brindisi, e sono modificate, ai fini della legge stessa, le circoscrizioni delle delegazioni tecniche antifillosseriche di Bari e di Lecce, per i comuni passati a far parte della provincia di Brindisi.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio d'irrigazione idro-agricolo con sede in Bagheria (Palermo).

Con decreto 16 aprile 1928, n. 2038, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio d'irrigazione idro-agricolo con sede in Bagheria (Palermo) introducendo alcune modifiche nel testo deliberato il 7 novembre 1926 dall'assemblea dei consorziati. Tali modifiche consistono in varianti negli articoli 15 e 31.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni ferroviarie delle ex Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula

Si notifica che nel giorno di giovedì 3 maggio p. v., alle ore 8, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 83ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse dalle Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, obbligazioni assunte poi in servizio dallo Stato in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle d'ammortamento stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 361.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 mod. X — Data della ricevuta: 10 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: don Attilio Pavani fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 49 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 341.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2791 — Data della ricevuta: 18 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Luigi, Vittore, Vittoria ed Angelica Oltrona Visconti fu nob. Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: 1400 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	63590. Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Maffioli Teresa fu Stefano ved. Rampazzi . L. per la proprietà: Rampazzi Giovanni fu Felice minore sotto la p. p. della madre Maffioli Teresa fu Stefano, ved. Rampazzi, domic. a Casale (Alessandria).	185 —
»	101020 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . L. per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	875 —
»	219901 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . L. per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	2.505 —
»	22756 Polizza combattenti	Livia Raffaele di Raffaele, domic. a Roma . . . . . L.	20 —
»	175466	Rotondo Ida fu Domenico, moglie di Pistacchi Domenico, domic. in Chienti (Foggia) . . . . L.	305 —
»	428710	Lovascio Maria Gaetana fu Vito, moglie di Piacente Nicola, domic. a Bitonto (Bari) . . . . L.	815 —
»	27611 Polizza combattenti	Fattorelli Venanzio di Luigi, domic. a Camerino (Macerata) . L.	20 —
3.50 %	506732 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Valle Marina fu Stefano, ved. di Traverso Francesco, domic. a Loano (Genova) . . . . L. per la proprietà: Traverso Maddalena fu Francesco, ved. di Bellorino Federico, domic. in Loano (Genova).	70 —
»	506733 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . L. per la proprietà: Traverso Assunta fu Francesco, moglie di Delbalzo Giuseppe, domic. in Loano (Genova).	70 —
Cons. 5 %	28145	Alaimo Gaetano fu Giuseppe, domic. in New York . . . L.	600 —
3.50 %	405341	Cavalli Giovanni fu Martino, domic. in Cassine (Alessandria) - vincolata . . . . L.	35 —
3,50 % (1902)	9821	Società operaia maschile di Castelnuovo di Garfagnana (Massa) L.	126 —
Cons. 5 %	393665	Perfumo Raffaela fu Alessandro, vedova di D'Aquino Eugenio, domic. a Diamante (Cosenza) . . . . L.	2.000 —
	11110 Polizza combattenti	Oberto Luigi fu Bernardo, domic. a Savona . . . . . L.	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	188332 Smarrito il foglio ricevute del controindicato certificato	Germano Giuseppe di Gennaro Massimino, domic. a New York. L.	100 —
»	1165 Polizza combattenti	Crocamo Giovanni di Angelo, domic. in Novi Velia (Salerno) . L.	20 —
»	419460 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Ravella Maria fu Giulio, ved. Casella, domic. a Sasseta di Zignago . . . . L. per la proprietà: Casella Giulio ed Elena fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ravella Maria di Giulio, ved. Casella, domic. a Sasseta di Zignago (Spezia).	730 —
3.50 % (1902)	2171	Stella Giacomo di Felice, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Salerno . . . . L.	14 —
»	2174	Stella Giacomo di Felice, minorenne sotto la p. p. del padre, domic. a Siracusa . . . . L.	24.50
»	37992	Stella Giacomo di Felice, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Salerno . . . . L.	3.50
Cons. 5 %	274077	La Porta Vincenza e Francesca fu Sigismondo, minori sotto la p. p. della madre Miano Giuseppa fu Salvatore, ved. di La Porta Sigismondo, domic. a Nicosia (Catania) . . . . . L.	
3.50 %	270918	Burani Vitale di Giovanni, domic. a Pianello frazione del comune di Cagli (Pesaro) - vincolata . . . . L.	21 —

Roma, 31 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 16 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.60	Belgrado	33.40
Svizzera	365.14	Budapest (Pengo) . .	3.31
Londra	92.521	Albania (Franco oro)	364.15
Olanda	7.642	Norvegia	5.06
Spagna	318.61	Russia (Cervonetz) .	97 —
Belgio	2.646	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro) .	4.533	Polonia (Sloty) . . .	213 —
Vienna (Schillinge) .	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.20	Rendita 3,50 % . . .	75.65
Romania	11.90	Rendita 3,50 % (1902) .	69 —
Peso argentino (Oro	18.345	Rendita 3 % lordo . .	46 —
Peso argentino (Carta	8.07	Consolidato 5 % . .	85.95
New York	18.942	Littorio 5 %	86.05
Dollaro Canadese . .	18.92	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.15
Oro	365.49		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 18 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.61	Belgrado	33.40
Svizzera	365.22	Budapest (Pengo) . .	3.315
Londra	92.52	Albania (Franco oro)	364.25
Olanda	7.645	Norvegia	5 065
Spagna	318.52	Russia (Cervonetz) .	97 —
Belgio	2.648	Svezia	5.09
Berlino (Marco oro) .	4.532	Polonia (Sloty) . .	212.50
Vienna (Schillinge) .	2.667	Danimarca	5 075
Praga	53.175	Rendita 3,50 % . . .	75.65
Romania	11.95	Rendita 3,50 % (1902) .	70 —
Peso argentino (Oro	18.35	Rendita 3 % lordo .	46.50
Peso argentino (Carta	8.075	Consolidato 5 % .	86.10
New York	18.947	Littorio 5 % . .	86.125
Dollaro Canadese .	18.92	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.225
Oro	365.59		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di capofficina per il legno presso la Regia scuola di avviamento di Tirano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 31 gennaio 1928, n 101435, concernente l'autorizzazione a bandire il concorso al posto di capofficina per il legno nella Regia scuola di avviamento di Tirano;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capofficina per il legno titolare nella Regia scuola di avviamento di Tirano.

Art. 2.

Il capofficina prescelto inizia la sua carriera come capofficina di 3ª classe inquadrato al grado 12º con lo stipendio annuo lordo di L. 5600, oltre L. 1400 annue per supplemento di servizio attivo, e la proseguono nel grado 10º come da tabella annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di avviamento. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1º titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare il posto di capofficina falegname;

2º copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3º certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4º certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5º certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6º certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7º certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8º cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9º elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in località da destinarsi dal Ministero.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE — DIVISIONE III

AVVISO DI CONCORSO.

Dal giorno 13 aprile 1928 a tutto il 22 maggio 1928 è aperto il concorso fra Commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi:

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				Collettorie che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	Periodo minimo di servizio stabile per potere utilmente concorrere
						Riscossioni				Aggi					
						Esercizi				Esercizi					
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1924-25	1925-26	1926-27	Media	1924-25	1925-26	1926-27	Media		
485	Mercato S. Severino (S. Angelo)	Salerno	Napoli	Piazza del Galdo	17310	48066	44021	47411	46499	6626	6262	6567	6485	1341	Anni 15
115	Petralia Soprana	Palermo	Palermo	Alimena Geraci Siculo	4434 (*)	31340	58471	51123	46978	4947	7303	6879	6406	1355	» 15
528	Polla	Salerno	Napoli	Brienza Auletta S. Arsenio	5986 3429 7782	38837	42351	52229	44472	5772	6112	6956	6280	1283	» 15
[illegible]96	Ceprano	Frosinone	Roma	—	—	37900	47963	46654	44172	5668	6617	6499	6261	1275	» 15
101	Vitulano	Beneven.	Napoli	Foglianise	7093	61792	42900	29613	44768	7625	6161	4750	6179	1291	» 15
48	Lussimpiccolo	Pola	Venezia	—	—	30207	46958	53167	43444	4823	6526	7022	6124	1254	» 15
114	Parabita	Lecce	Bari	—	—	41969	47432	36705	42035	6077	6569	5537	6061	1213	» 15
15	Bftonto	Bari	Id.	—	—	51798	39626	32345	41256	6926	5859	5057	5947	1190	» 15
198	Riccione	Forlì	Firenze	Cattolica	16841	29285	38800	56534	41240	4707	5768	7194	5890	1190	» 15
138	Agnone	Campob.	Napoli	—	—	43128	40679	36382	40063	6182	5961	5502	5882	1155	» 15
109	Bovalino	Reggio Calabria	Palermo	Ardore	3218	37142	38449	41210	38934	5585	5729	6008	5774	1124	» 15
173	Cagli	Pesaro	Roma	Cantiano	2247	35114	39083	41529	38575	5362	5793	6043	5733	1113	» 15
88	Codroipo	Friuli	Venezia	—	—	28887	43457	43837	38727	4642	6211	6245	5694	1118	» 15
573	Grottaminarda	Avellino	Napoli	Castelbaronia Vallata Carife	9996 3508 5564	39974	38130	36258	38121	5897	5694	5488	5693	1100	» 15
472	Baronissi (Acquamela)	Salerno	Id.	—	—	39330	36168	34247	36585	5827	5478	5267	5524	1056	» 15
83	Cherasco	Cuneo	Torino	Dogliani Narzole La Morra	2424 2138 8999	58600	32186	24687	38491	7402	5041	4109	5517	1111	» 15
408	Cittanova	Reggio Calabria	Palermo	—	—	30564	36982	39546	35697	4862	5568	5850	5426	1030	» 15
410	Guardia Sanframondi	Benevento	Napoli	Castelvenere	5869	33170	36237	24985	34797	5149	5486	5348	5328	1004	» 15
522	Postiglione	Salerno	Id.	Castelcivita Sorre Sicignano S. Angelo Fasanella Controne Acquara	4921 6596 3946 5599 3354 2509	29063	36926	36638	34209	4678	5562	5530	5257	987	» 15
110	Parabiaco	Milano	Milano	—	—	23983	33281	33917	32060	4018	5161	5781	4987	925	» 10
261	Burgio	Agrigento	Palermo	Lucca Sicula Villafranca	(*) 4257	24514	33195	30040	29449	4167	5152	4870	4729	849	» 10

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	RISCOSSIONI Esercizi 1924-25	1925-26	1926-27	Media	AGGI Esercizi 1924-25	1925-26	1926-27	Media		
63	Modigliana . .	Forlì	Firenze	Tredozio	(*)	37986	28374	21620	29327	5679	4589	3708	4658	846	Anni 10
166	Gazzaniga . . .	Bergamo	Milano	—	—	25744	30284	27514	27847	4247	4831	4477	4518	804	» 10
165	Zogno	Id.	Id.	Lenna S. Pellegrino Bagni	2944 5313	18088	27597	38242	27976	3213	4488	5707	4469	807	» 10
216	Gardone Valtrompia . . .	Brescia	Id.	—	—	21618	22152	26629	23466	3710	3780	4362	3951	677	» 10
234	Malnate	Varese	Id.	—	—	13279	20291	24676	19415	2492	3538	4108	3379	561	» 5
60	Borgetto . . .	Palermo	Palermo	—	—	20715	18766	17665	19049	3592	3315	3150	3352	549	» 5
283	Lugagnano. . .	Piacenza	Milano	—	—	16667	19205	18403	18092	3000	3381	3260	3214	522	» 5
204	Lungro	Cosenza	Bari	Rogiano Gravina S. Marco Argentano Fagnano Castello	2209 7783 (*)	14193	17980	21967	18047	2629	3197	3756	3194	520	» 5
188	Ostra	Ancona	Roma	—	—	11010	12946	12177	12044	2152	2442	2326	2307	348	» 2
282	Monticelli d'Ongina.	Piacenza	Milano	—	—	11187	12359	11907	11818	2178	2354	2286	2273	341	» 2
39	Tolmino. . . .	Friuli	Venezia	—	—	7918	14031	12804	11584	1584	2646	2421	2217	335	» 2

(*) Le collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le L. 5000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 1 Regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562) e, per essa, all'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato (art. 54 del nuovo Testo Unico delle leggi sul Lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto (art. 53 T. U. citato).

Il concessionario ha fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da lire due, distintamente per ogni banco, debitamente firmate dagli aspiranti e controfirmate, quelle dei commessi e dei collettori, dai rispettivi gestori (ricevitori, reggenti e gerenti) dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (sedi di Compartimento del lotto) dalle quali gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 22 maggio 1928, durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti, in originale od in copia autentica, i titoli di studio superiori alla licenza elementare; i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative, la eventuale cooperazione alla repressione del lotto clandestino, o la qualità di ex combattente con precisa indicazione e dimostrazione delle conseguite benemerenze.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (Reggente, Gerente o Commesso del Lotto) al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 10 aprile 1928 pel conseguimento del Banco n. . . . in . . . . ».

(Data e firma del richiedente).

Roma, 10 aprile 1928 - Anno VI

Il direttore capo della divisione: A. SEPE.

Estratto dal regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601.

Art. 226. — I commessi di carriera che alla data di pubblicazione del presente regolamento abbiano compiuti i 65 anni, potranno, durante cinque anni dalla data suddetta, prender parte ai concorsi ed essere ammessi al conferimento delle reggenze di banchi di nuova istituzione, ma non oltre l'età di 70 anni.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.